

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.p.A. DELLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’EDITORIA PIEMONTESE DI CUI ALL’ART. 3, Comma 1, Lettera A DELLA L.R. 25 GIUGNO 2008 N. 18 E SMI

Tra

la **REGIONE PIEMONTE** - Direzione regionale Cultura, Turismo e Sport, in persona del Direttore responsabile Dott.ssa Daniela Formento, (omissis), domiciliata per l’incarico presso la Regione Piemonte, Assessorato alla Cultura, Turismo e Sport - Via Bertola, 34- 10121 TORINO (nel seguito denominata Regione)

e

FINPIEMONTE S.p.A., con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, (omissis), in persona dell’arch. Maria Cristina Perlo, (omissis), Direttore Generale a ciò facoltizzata per procura a rogito Notaio Andrea Ganelli di Torino in data 7 maggio 2009 repertorio n. 14949 e domiciliata per la carica in Torino presso la sede sociale, e giusta autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del 27/01/2010 (nel seguito Finpiemonte)

PREMESSO CHE

- con legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 portante la riorganizzazione di Finpiemonte S.p.A., la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;
- in particolare l’art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata L.R. prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;
- ai sensi dell’art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 30-8150 del 4 febbraio 2008, la Regione e Finpiemonte in data 25 febbraio 2008 hanno sottoscritto la “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” (nel seguito Convenzione Quadro) che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente affidamento e cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nella presente convenzione;
- Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:
 - è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;
 - opera esclusivamente a favore della Regione, e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;
 - è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della predetta Convenzione Quadro;
- ai sensi della recente legge regionale n. 18 del 25.6.2008 (Interventi a sostegno dell’editoria piemontese e dell’informazione locale), la Regione sostiene, promuove e valorizza lo sviluppo, sul proprio territorio, della piccola imprenditoria editoriale, intesa quale componente del patrimonio culturale e linguistico piemontese, strumento di diffusione delle conoscenze e dell’informazione ed elemento del sistema delle piccole e medie imprese piemontesi, riconoscendo e sostenendo altresì l’importanza delle forme associative delle stesse;
- con D.G.R. n.42-12573 del 16 novembre 2009 è stato approvato il Regolamento per la disciplina degli interventi a sostegno dell’editoria piemontese di cui all’art.3 della L.R. n.18/2008 e s.m.i.;
- con Determinazione Dirigenziale n.1183 del 25 novembre 2009 è stata affidata la gestione del predetto Fondo a Finpiemonte ed è stata rimandata ad un successivo provvedimento dirigenziale l’approvazione del relativo Bando;
- con Determinazione Dirigenziale n.1183 del 25 novembre 2009 è stata definita la copertura finanziaria della dotazione iniziale stanziata a favore di Finpiemonte pari a € 75.000,00;

- in virtù dell'assetto organizzativo di Finpiemonte S.p.A., delineato dagli atti precedentemente richiamati e detto "in house", le Parti, con il presente convenzione, intendono regolare e definire le condizioni dell'affidamento delle attività volte alla gestione del suddetto fondo.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione, tra le Parti,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

La Regione affida a Finpiemonte le attività, di seguito specificate, connesse e funzionali alla gestione delle richieste di contributo regionale per l'accesso a mutui bancari a tasso agevolato a sostegno di investimenti per la ristrutturazione aziendale e l'ammodernamento tecnologico delle sedi delle piccole aziende editrici istituito ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera a) della legge regionale n.18/2008

Art. 2 – Fondo

1. Il Fondo complessivo, che ammonta ad € 75.000,00 è costituito dagli stanziamenti iscritti sul capitolo n. 293450/2009, impegnati con determinazione dirigenziale n.1183 del 25/11/2009;.

2. Il versamento del Fondo, nella misura di € 75.000,00, è effettuato a favore di Finpiemonte ad avvenuta sottoscrizione della presente convenzione;

3. Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria dei fondi e quant'altro non previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 3 - Attività affidate a Finpiemonte

E' affidato a Finpiemonte lo svolgimento delle seguenti attività:

a) gestione del procedimento di accesso all'agevolazione articolato nelle attività di:

➤ ricezione ed istruttoria, attraverso il Comitato Tecnico, delle domande di agevolazione pervenute;

➤ notifica, ai beneficiari delle agevolazioni, del provvedimento finale (concessione o diniego del beneficio) e degli atti connessi emanati con provvedimenti regionali;

➤ liquidazione dei contributi.

b) ricezione e verifica della documentazione relativa alla rendicontazione dell'intervento prodotta dal beneficiario in sede di conclusione dei lavori;

c) stipulazione di convenzioni con gli istituti di credito

d) recuperi degli aiuti, determinati all'atto di concessione dell'agevolazione anche mediante l'insinuazione nelle procedure concorsuali e fallimentari, ove verificabili, salvo i casi in cui sia opportuna o necessaria la riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo, che dovrà essere richiesta all'Amministrazione regionale tramite la struttura regionale affidante;

e) attività strumentali, e connesse a quelle sopra elencate, quali l'assistenza e l'informazione all'utenza (prima e durante la fase di ricezione delle domande e nella fase successiva alla presentazione delle stesse);

f) consultazione e implementazione dei registri e delle banche-dati predisposte per la verifica del rispetto dei vincoli prescritti dal Regolamento approvato con D.G.R. n.42-12573 del 16 novembre 2009 (divieti di cumulo, del limite "de minimis", sussistenza di determinati requisiti d'accesso al beneficio, ecc.);

g) notifica degli atti di secondo grado (auto-annullamento, revoca, risoluzione) e richiesta di restituzione degli aiuti indebitamente fruiti;

h) collaborazione con i soggetti incaricati dalla Regione di svolgere le attività, sia di informazione e pubblicità del fondo, che di valutazione in itinere ed ex post delle linee di intervento finanziate e realizzate, fornendo dati, informazioni, documenti e assicurando la disponibilità per colloqui e/o interviste, ecc.;

i) sorveglianza e monitoraggio dei flussi di spesa e degli indicatori finanziari, fisici e procedurali degli interventi realizzati oggetto del contributo;

j) rendicontazione dei costi sostenuti da Finpiemonte per lo svolgimento delle attività e per l'esercizio delle funzioni affidate;

k) ogni altra attività connessa e funzionale a quelle previste nell'ambito della presente convenzione.

Rientra fra le prestazioni oggetto del presente affidamento, il supporto tecnico e giuridico per la predisposizione del programma di intervento, della modulistica relativa alle domande per l'accesso ai benefici del fondo rotativo che Finpiemonte è tenuta a fornire su richiesta della Regione.

Art. 4 - Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza

Restano in capo alla Regione le seguenti attività:

- l'adozione del provvedimento di concessione del contributo a seguito dell'espletamento delle procedure istruttorie svolte da Finpiemonte;
- l'adozione degli atti di secondo grado (auto-annullamento, revoca, risoluzione)

La Regione svolge le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 12 e 28 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione l'ispezione e il controllo della documentazione relativa alla gestione del fondo, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

Art. 5 - Organi di valutazione istruttoria

Relativamente alle linee di intervento oggetto del presente affidamento, la valutazione delle domande presentate, secondo i criteri che verranno stabiliti dal Bando, è effettuata dal Comitato tecnico di valutazione, istituito presso Finpiemonte S.p.A. e composto:

- da funzionari della Regione Piemonte;
- da n. 2 rappresentanti di Finpiemonte S.p.A. con funzioni di Presidente e di Segretario.

Il funzionamento del Comitato tecnico di valutazione è disciplinato in accordo alle disposizioni previste dalle modalità di attuazione e dal regolamento interno di cui si doterà lo stesso.

Art. 6. - Controlli di 1° livello

Nell'ambito dei controlli di primo livello, Finpiemonte deve svolgere esclusivamente i controlli di tipo amministrativo sull'insieme della documentazione tecnica, amministrativa, da effettuarsi, mediante procedure, metodi e strumenti standardizzati (check list, verbali, ecc.), sulle operazioni finanziate;

Finpiemonte svolge le attività inerenti i controlli amministrativi - nel rispetto del principio di separatezza delle funzioni.

Art. 7 - Recupero delle agevolazioni revocate e degli indebiti

Finpiemonte esperirà tentativi di recupero stragiudiziale ed intraprenderà le necessarie azioni giudiziali per il recupero delle agevolazioni revocate, (determinate secondo i principi che verranno previsti nel Bando), degli interessi di mora e delle somme dovute a qualsiasi altro titolo in dipendenza delle agevolazioni stesse, con mandato all'uopo conferito alle Banche finanziatrici.

Nei casi in cui, esperito ogni altro tentativo di recupero, si renda necessaria la riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo, Finpiemonte ne farà immediata richiesta all'Amministrazione regionale per il tramite della Direzione Cultura, Turismo e Sport..

Art. 8 - Durata

La presente convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di stipula.

In caso di necessità potranno essere concordate tra le Parti eventuali proroghe mediante provvedimento dirigenziale nel quale verrà stabilito il nuovo termine di scadenza della convenzione, senza obbligo di modifica della presente convenzione.

Art. 9 - Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio

Finpiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale ed organizzativa, nel rispetto delle disposizioni della Convenzione Quadro sottoscritta il 25 febbraio 2008, assicurando l'attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

La Regione si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate, attinenti le materie oggetto di affidamento.

Art. 10 – Costi delle attività - Corrispettivo

La Regione corrisponderà a Finpiemonte per l'affidamento in oggetto un corrispettivo a copertura dei costi, diretti e indiretti, sostenuti da Finpiemonte stessa come determinato sulla base delle disposizioni contenute nella parte III della Convenzione Quadro.

La copertura del corrispettivo è assicurata prioritariamente dagli interessi maturati sulla disponibilità complessiva del Fondo.

Finpiemonte presenterà annualmente dettagliato consuntivo dei costi e oneri effettivamente sostenuti per le attività oggetto della presente convenzione.

Il pagamento verrà effettuato dalla Regione a Finpiemonte a seguito di regolare fattura, entro 90 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento, e sulla base della relazione annuale relativa all'attività di gestione svolta.

Art. 11 – Modalità di revisione della convenzione

Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, del Regolamento Regionale o della Convenzione Quadro, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto della presente convenzione né deroga alla durata di quest'ultimo.

Art. 12 – Revoca dell'affidamento

L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 13 - Risoluzione della convenzione

Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, la presente convenzione si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti in questa convenzione, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini tempestivamente le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti le giustificazioni addotte nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione della convenzione.

Art. 14 – Registrazione in caso d'uso

La presente convenzione verrà registrata in caso d'uso. Tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, dalla presente convenzione sono a carico di Finpiemonte S.p.A.

Art. 15 – Foro Competente

Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,
Torino, _____

Finpiemonte S.p.A.

Il Direttore Generale
Arch. Maria Cristina Perlo

Regione Piemonte

Direttore Cultura, Turismo e Sport
Dott.ssa Daniela Formento